

		Sentenza n. 48/2025
	REPUBBLICA ITALIANA	
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA	
	composta dai seguenti magistrati:	
	Domenico GuzziPresidente	
	Gianpiero D'AliaConsigliere (relatore)	
	Carlo Efisio Marré BrunenghiPrimo Referendario	
	SENTENZA	
	nel giudizio in materia di conto iscritto al n. 23096 del registro di Segreteria,	
	relativo al conto giudiziale n. 39338 reso da UMBERTO SPOSATO (cod. fisc.:	
	SPSMRT58M26D086F), non costituito in giudizio, in qualità di agente	
	contabile incaricato della riscossione delle casse cup e delle prestazioni	
	presso l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Istituto Nazionale	
	di Riposo e Cura per Anziani (IRCCS-INRCA) Por di Cosenza (00204480420),	
	per l'esercizio finanziario 2013, costituito, ai sensi dell'art. 148, secondo	
	comma, c.g.c., a mezzo di un funzionario delegato, giusta determina del	
	direttore generale n. 234/DEGEN del 26 giugno 2024.	
	Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;	
	Nella pubblica udienza dell'11 febbraio 2025, letta la relazione del giudice	
	relatore, Cons. Gianpiero D'Alia, udite le conclusioni del P.M., S.P.G. dott.	
	Pasquale Pedace. Nessuno è comparso per l'agente contabile e per l'IRCCS-	
	INRCA.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	1. Con relazione n. 294/2021-1 relativa al conto giudiziale n. 39338, avente	
		1

ad oggetto la gestione delle attività di riscossione delle casse cup e prestazioni

presso l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Istituto Nazionale

di Riposo e Cura per Anziani (IRCCS-INRCA) Por di Cosenza per l'esercizio

finanziario 2013, reso dall'agente contabile Umberto Sposato, il Magistrato

designato, in esecuzione della sentenza-ordinanza n. 69/2022 del 22 marzo

2022 - con la quale è stata dichiarata la competenza territoriale di questa

Sezione giurisdizionale e la procedibilità del conto giudiziale, con la

conseguente rimessione degli atti per l'esame istruttorio - ha rilevato una

serie di criticità del conto. In particolare, ha evidenziato che, relativamente

alla fase della riscossione, vi sarebbe discordanza, pari ad euro 20,00, tra il

totale riscosso riportato nel conto giudiziale (euro 154.844,07) e quello

riportato dal giornale di cassa (euro 154.864,07); che, quanto ai

riversamenti, risulterebbe non versato l'importo di € 4.246,75; che vi

sarebbero n. 8 ricevute di ordine di bonifico tra quelle trasmesse

completamente illeggibili; e, infine, che vi sarebbero significative carenze

documentali, ostative all'esame del conto, perché non sono state trasmesse

tutte le ricevute fiscali e/o fatture emesse nei confronti degli assistiti, le note

di credito emesse per eventuali rimborsi e l'elenco degli esenti dal pagamento

della prestazione, in quanto (cfr. nota INRCA prot. n. 33303 del 31 ottobre

2023) il fornitore di allora (ora "InterSystems U.S.") ha comunicato

l'impossibilità per *policy* aziendali di dar seguito a tale richiesta.

2. Con memoria difensiva depositata il 28 giugno 2024, l'istituto di ricovero

e cura ha rappresentato che la discordanza rilevata dal Magistrato designato

tra conto giudiziale e giornale di cassa è dovuto ad un mero errore materiale

di digitazione dell'importo incassi in contanti, pari ad euro 12.837,97, iscritto

nel conto giudiziale e l'importo riportato nel giornale di cassa, pari ad euro 12.857,97, comprovato dal fatto che l'importo versato al tesoriere per l'intero esercizio finanziario coincide con il totale degli importi incassati. Ha aggiunto che, poiché il presidio di Cosenza ha cambiato nel 2016 il sistema di gestione delle casse cup *ticket*, ha chiesto il rilascio di copia della documentazione richiesta dal Magistrato designato al fornitore del servizio, il quale ha comunicato *“l'impossibilità per policy aziendale di poter dare seguito alla nostra richiesta.”*. Ha, infine, dichiarato che, con riguardo ai riversamenti in tesoreria delle somme riscosse a fine esercizio finanziario, dal conto giudiziale risulta non versato un importo di euro 4.246,75 e che, in realtà, l'importo risulta versato con n. 2 bonifici allegati. L'istituto ha, infine, depositato un prospetto che evidenzia per singolo mese tutti i versamenti effettuati in tesoreria a fronte dei quali sono state emesse le reversali di incasso.

3. Con ordinanza n. 77/2024 del 5 agosto 2024, resa a seguito dell'udienza pubblica del 10 luglio 2024, questa Corte territoriale, ha, preliminarmente, sottolineato che l'IRCSS-INRCA è un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico a rilevanza nazionale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, la cui struttura organizzativa è articolata nella sede legale ubicata ad Ancona e nelle sedi periferiche dislocate nelle Regioni Lombardia, Calabria e Marche, e che, con sentenza-ordinanza n. 69/2022, ha dichiarato, *inter alia*, la procedibilità del conto in parola ritenendo che l'organizzazione dell'ente abbia inteso individuare, in deroga al principio dell'unicità del conto di cui agli artt. 192 e 193 RD n. 827/1924, e anche per la gestione in esame (anteriore all'entrata in vigore del regolamento di organizzazione dell'ente),

un agente contabile per le casse cup di ciascuna sede (centrale e periferiche),

precisando che sono subagenti soltanto gli operatori ulteriormente addetti ai

singoli sportelli. Ha, quindi, evidenziato che, ai sensi dell'art. 149 c.g.c., il

gestore "InterSystem U.S." è tenuto a fornire la documentazione richiesta dal

Magistrato designato con la nota istruttoria inoltrata all'amministrazione il

16 giugno 2023, perché indispensabile al compiuto esame della gestione

contabile ed ha, pertanto, disposto, ai sensi dell'art. 16, terzo comma, del d.l.

13 maggio 1991, n. 152, doversi procedere a mezzo della Guardia di Finanza,

tramite accesso diretto presso l'amministrazione e/o il gestore informatico

"InterSystem U.S.", all'acquisizione delle fatture /ricevute di riscossione dei

ticket rilasciate agli utenti, con indicazione della tipologia della prestazione

erogata, delle note di credito complete della motivazione del rimborso e

ricevuta fattura emessa, relativamente a eventuali rimborsi contabilizzati sul

registro di cassa, dell'elenco esenti *ticket* che hanno usufruito di prestazioni

sanitarie nel corso dell'esercizio finanziario, delle copie estratti conto in cui

sono confluiti tutti i pagamenti, dei verbali relativi alle verifiche ordinarie e

straordinarie effettuate sulla regolarità della gestione da parte del collegio dei

revisori (ove presenti), dei verbali relativi alle verifiche amministrative (ove

presenti). Il Collegio ha, quindi, rimesso gli atti al Magistrato designato ai fini

del completamento dell'istruttoria sul conto giudiziale.

4. Con relazione conclusiva del 7 gennaio 2025, il Magistrato designato,

all'esito dell'espletamento istruttorio svolto con l'intervento della Guardia di

finanza, che ha acquisito documentazione depositata a mezzo p.e.c. il 26

settembre 2024, e anche in considerazione della documentazione prodotta

dall'amministrazione con memoria per l'udienza del 10 luglio 2024, ha,

quindi, rappresentato che:

a) con riguardo alla rilevata discordanza nella somma riscossa tra il giornale di cassa ed il conto giudiziale, con i chiarimenti forniti in memoria, emergerebbe che l'importo esatto della somma riscossa sarebbe quella indicata nel giornale di cassa, pari ad euro 154.864,07;

b) relativamente alla necessità di acquisire le fatture e/o le ricevute fiscali, le note di credito di eventuali rimborsi e l'elenco degli esenti, l'amministrazione, nonostante l'intervento della Guardia di finanza, non ha fornito alcun riscontro considerato il preventivo di spesa per l'estrazione dei dati storici richiesti fornito dal gestore informatico;

c) relativamente ai riversamenti in tesoreria, sono state ritrasmesse n. 50 ricevute di bonifico, di cui 8 rimangono illeggibili, sicché il totale versato di cui è stato possibile accertare l'entità e la natura ammonta all'importo di euro 127.839,46.

5. Nell'udienza pubblica dell'11 febbraio 2025, il P.M., in adesione alle richieste del Magistrato designato contenute nella relazione di irregolarità, ha concluso per la irregolarità del conto giudiziale. Nessuno è comparso per l'agente contabile e per l'IRCCS-INRCA. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Il conto giudiziale in esame deve essere dichiarato irregolare sotto un duplice profilo evidenziato dal Magistrato designato. Esso risulta, infatti, errato per la discordanza tra i dati indicati nel giornale di cassa e quelli indicati nel conto giudiziale. I chiarimenti e le rettifiche fornite in giudizio dall'amministrazione sanitaria, consentono, infatti, a questo Collegio di

valutarne la rilevanza da un punto di vista sostanziale e, quindi, di attestare la concordanza dei dati, per come rilevato dal Magistrato designato, ma non sono idonei a sanare la errata rappresentazione dei dati della gestione presenti nel conto giudiziale non avendo l'agente contabile provveduto a ripresentare il conto rettificato all'amministrazione e quest'ultima a parificarlo. A ciò si aggiunga che, a causa della mancata esibizione della documentazione richiesta sia dal Magistrato designato che da questo Collegio, con l'ordinanza collegiale istruttoria sopra richiamata, la gestione non può che essere ritenuta irregolare anche in ragione della carente rappresentazione dei dati contabili, derivante dall'omessa trasmissione delle fatture e/o delle ricevute fiscali, delle note di credito di eventuali rimborsi e dell'elenco degli esenti. Tale grave omissione non può essere addebitata all'agente contabile, considerata la evidente responsabilità dell'amministrazione sanitaria e del gestore informatico, che hanno disatteso un provvedimento del giudice contabile impedendo al signor Sposato di documentare per intero la propria gestione. Pertanto, ancorché il conto giudiziale sia anche per tale ragione rappresentativo di una gestione irregolare, non si può addebitare all'agente contabile, a titolo di ammanco, l'intero importo della gestione in esame. Ciò che viceversa deve essere ulteriormente considerato irregolare e addebitato all'agente contabile a titolo di ammanco deriva dal parziale riversamento in tesoreria delle somme riscosse. Risulta, infatti, dalla documentazione versata in atti, correttamente rappresentata dal Magistrato designato, che delle 50 ricevute di bonifico, attestanti il riversamento in tesoreria delle somme riscosse dall'agente contabile, 8 risultano illeggibili, sicché il signor Sposato non ha fornito la

	7	
	prova dell'integrale riversamento di tali somme. Ne deriva che, in carenza di	
	tale prova, il contabile deve essere ritenuto responsabile dell'ammancio, pari	
	ad euro 27.024,61, corrispondente alla differenza tra il totale dell'importo	
	riscosso, risultante dal conto giudiziale per l'importo di euro 154.864,07, e il	
	totale delle somme che risultano effettivamente riversate in tesoreria in forza	
	di bonifici leggibili che attestano l'effettivo riversamento delle somme	
	riscosse, pari ad euro 127.839,46.	
	9. Ai sensi dell'art. 31, primo e quinto comma, c.g.c., le spese seguono la	
	soccombenza e vengono liquidate come da nota segretariale a margine.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria,	
	definitivamente pronunciando, dichiara irregolare il conto giudiziale n.	
	39338 e condanna l'agente contabile Umberto Sposato al pagamento in	
	favore dell'IRCCS-INRCA Por di Cosenza dell'importo di euro 27.024,61, oltre	
	agli interessi legali come per legge fino al soddisfo. Condanna l'agente	
	contabile al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da nota	
	segretariale a margine.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.	
	Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio dell'11 febbraio 2025.	
	Il Relatore	Il Presidente
	Gianpiero D'Alia	Domenico Guzzi
	<i>Firmato digitalmente</i>	<i>Firmato digitalmente</i>
	Depositato in data 14/03/2025	

NOTA SPESE Giudizio di conto 23096	
FOGLIO	IMPORTO
ORIGINALE RELAZIONE MAGISTRATO N. 294/2021	1 € 16,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	3 € 48,00
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA N. 321/2021	1 € 16,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	3 € 48,00
ORIGINALE SENTENZA n. 69/2022	3 € 48,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	9 € 144,00
ORIGINALE RELAZIONE MAGISTRATO N. 294/2021-1	1 € 16,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	3 € 48,00
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA N. 524/2023	1 € 16,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	3 € 48,00
ORIGINALE ORDINANZA N. 77/2024	2 € 32,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	6 € 96,00
ORIGINALE RELAZIONE CONCLUSIVA	2 € 32,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	6 € 96,00
DIRITTI DI CANCELLERIA	€ 151,20
ORIGINALE SENTENZA	2 € 32,00
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	2 € 32,00
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	€ 13,78
TOTALE	
€ 932,98	
DICONSI EURO NOVECENTOTRENTADUE/98	
Il Funzionario	
Dott.ssa Stefania Vasapollo	
Firmato digitalmente	

